

ASSOCIAZIONE LA RETE

Verbale della Assemblea straordinaria
del giorno 11 febbraio 2021



Il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 18.00, in modalità di videoconferenza, si svolge l'assemblea degli iscritti con all'odg.:

- approvazione del nuovo Statuto redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Sono presenti, in collegamento telematico, i soci: Rossi Cesare, Gianfranco Salin, Parrini Manuela, Nordio Barbara, Amir Golestani Nakissa, Niero Giuliana, Rosssi Gianmarco, Toniolo Michele.

Il presidente introduce l'argomento precisando che corre obbligo all'associazione di modificare – seppur con ritardo, lo statuto in essere sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 117 riguardanti tutte le organizzazioni del terzo settore.

Lo statuto modificato una volta approvato dall'assemblea, dovrà essere registrato come di norma e trasmesso alla Regione. E' necessario quindi che l'assemblea dia anche mandato al presidente di adempiere a questi compiti e se del caso apporti direttamente eventuali modifiche al testo su richiesta degli enti competenti.

Il presidente fa notare che il nuovo testo statutario è molto più articolato e complesso rispetto quello oggi ancora vigente, perché è rivolto al variegato universo delle organizzazioni di volontariato, dalle più piccole (come la nostra) a quelle più vaste e complesse. Per questo motivo per certi aspetti il nuovo testo può apparire ridondante se riferito alla realtà della nostra associazione.

Il presidente dà quindi una rapida lettura del testo (in precedenza inviato in visione ai soci), composto da 33 articoli su 6 pagine - le quali formano parte integrale del presente verbale - soffermandosi sui punti di novità.

Il socio Salin chiede se le nuove disposizioni possano modificare le attività dell'associazione.

Il presidente esclude tale rischio e precisa che il D.Lgs. 117/2017 consiste in un corpo di norme che mirano ad omogeneizzare gli atti ed il funzionamento interno delle associazioni di volontariato, non vanno ad influenzare nella specifica sostanza finalità ed attività delle singole associazioni. Obiettivo generale è quello di obbligare le associazioni ad una medesima metodologia di gestione.

Non essendoci altri interventi, il presidente pone in votazione il testo del nuovo Statuto redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2017, che risulta formato da 33 articoli trascritti su 6 pagine. L'assemblea approva all'unanimità.

Il presidente quindi pone poi in approvazione di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore". L'assemblea approva all'unanimità.

Alle ore 18,50 il presidente dichiara conclusa l'adunanza.

Associazione "La Rete"
Dott. CESARE ROSSI
10/02/2021

STATUTO

Art.1

(Denominazione e sede)

costituita, nel rispetto del Dlgs.117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominata: **ODV. La Rete per l'aiuto e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare.**
Assume la forma giuridica di associazione non partitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via vecchio hangar 45 nel comune di Venezia, CAP. 30173.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli enti competenti.

Art.2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3

(Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art.4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al codice civile.

Art.5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Aiutare e assistere, sul piano psico-relazionale, le persone affette da un disturbo del comportamento alimentare.
- Contribuire ad azioni di prevenzione primaria del disturbo

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati/e sono ricomprendibili nella lettera C dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017:

- aiutare le persone sofferenti ed eventualmente i loro familiari;
- collaborazione con le Istituzioni scolastiche
- sensibilizzazione della collettività sul rischio rappresentato da tale malattia
- sensibilizzazione degli EE.LL. sulla problematica
- ricerca e studio sui disturbi del comportamento alimentare

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in

- sostegno psicologico individuale e /o di gruppo nella sede operativa dell'associazione;
- incontri psico educativi con familiari di persone sofferenti;
- collaborazioni con le istituzioni scolastiche di II grado in iniziative di informazione/prevenzione con gli studenti;
- collaborazione con gli enti locali in azioni di prevenzione specifica
- effettuazione di indagini e ricerche sull'incidenza di comportamenti alimentari disfunzionali nella realtà metropolitana

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare , a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale , secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/17. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

Art.6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e , mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente a realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo , su domanda dell'interessato ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo deve entro giorni 10 (dieci) motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art.7

(Diritti e doveri degli associati)

associati dell'organizzazione hanno diritto di :

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista ;
- prendere visione del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.117 /2017 e s.m.ii..

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare , se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile , ne rimborsabile.

Art.8

(Volontariato e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di socio beneficiario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata , entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art.9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso e esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art.10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo

- Presidente
 - Organo di controllo
 - Organo di revisione.
- Tutte le cariche sociali sono gratuite .

Art.11

(Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Delle riunioni viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione da tutti gli associati

Art.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.13

(convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, all'indirizzo risultante nel libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione

Art.14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art.15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 3 (tre) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per due mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da solo tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per Legge esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- ◆ amministra l'organizzazione
- ◆ attua le deliberazioni dell'assemblea
- ◆ predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge
- ◆ predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- ◆ stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- ◆ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- ◆ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt
- ◆ disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati, accoglie o rigetta domande di aspiranti associati.
- ◆ ai consiglieri non è attribuito alcun potere di rappresentanza dell'organizzazione.

Art.17

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca da parte dell'assemblea con decisione a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.Lgs.117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.19

(Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art.21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art.22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità previste.

Art.23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo di gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.24

Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura dal presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art.26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.33 del D.Lgs.117/2017.

Art.27

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017.

Art.28

(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con risorse proprie, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art.30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 31
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui debbono essere iscritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata dall'organo competente.

Art.32
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.33
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art.104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ai sensi dell'art.5 -sexies del D.Lgs. n.1248/ 2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unica nazionale del terzo settore.

6.6

Reg. It **23 FEB. 2021** | c/o Ufficio Venezia 2
Euro | Al N. **751** Serie 3 A PRIVATI
Conformi al Mod. F23
IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO (*)
Fabio
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Eugenio Amilcare)



Con